

1

D.D.L. : DISCIPLINA DELL'INQUADRAMENTO DIRETTO NEI RUOLI
NOMINATIVI REGIONALI DEL PERSONALE DEI SERVIZI
PSICHIATRICI UTILIZZATO AI SENSI DELL'ART.64 DELLA
LEGGE 23 DICEMBRE 1978 N.833 E DELLA L.R.20 GIUGNO
1980 N. 72.

RELATORE: LILLINO DI GIOIA

*Consiglio Regionale
della Puglia*

Commissione Consiliare Permanente
(Servizi Sociali)

Signor Presidente, colleghi Consiglieri

Fra i principali problemi insorti nell'ambito regionale per l'applicazione delle norme in materia di riforma psichiatrica di cui agli artt. 33 - 35 e 64 della legge 23.12.1978 n.833, quello relativo all'inquadramento del personale distaccato in via provvisoria dagli ospedali psichiatrici privati convenzionati "Don Uva" di Bisceglie e "Santa Maria" di Foggia, entrambi dipendenti dalla Casa della Divina Provvidenza con sede in Bisceglie, e successivamente assegnato alle UU.SS.LL. con le disposizioni degli artt. 7-8-9 della l.r. 20 giugno 1980 n.72, ha presentato le maggiori difficoltà.

Peraltro, nella scorsa legislatura, dopo due tentativi esperiti con D.L. regionali per l'inquadramento diretto nei ruoli di detto personale, osservati dagli organi governativi per contrasto con l'art.15 del D.P.R. 20.12.1979 n.761, fu approvata la disposizione del 3° comma dell'art.5 della l.r. 22.5.1985 n.33, con la quale il personale in parola veniva equiparato al personale non di ruolo dipendente dalle UU.SS.LL., essendo stato esteso allo stesso il D.L. 16 ottobre 1984 n.672 convertito nella legge 15.12.1984 n.835, concernente l'ultima proroga legale del personale precario delle UU.SS.LL. prima dell'emanazione della legge 20.5.1985 n.207 sull'inquadramento nei ruoli nominativi regionali del personale non di ruolo delle UU.SS.LL. (c.d. legge di sanatoria).

Stante la concomitanza dell'entrata in vigore della legge regionale 22.5.1985 n.33 con la legge 20.5.1985 n.207 non fu possibile tempestivamente coordinare la materia al fine di consentire anche al personale su menzionato, dipendente dagli ospedali psichiatrici convenzionati, il tempestivo utilizzo delle norme di cui agli artt. 1-2 e 8 della l. 20.5.1985 n.207-

Non essendo stato possibile risolvere in via amministrativa il problema dell'inquadramento in ruolo del predetto personale, al tal fine si rende necessaria adire la via legislativa, per cui con il disegno di legge regionale in argomento, concernente la "disciplina" per l'inquadramento nei ruoli nominativi regionali del personale dei servizi psichiatrici utilizzato ai sensi dell'art.64 della legge 23.12.1978 n.833 e della l.r. 20.6.1980 n.72" si intende estendere, con le stesse modalità e determinazioni temporali previste dalla legge 20.5.1985 n.207, a detto personale la normativa di inquadramento introdotta dalla legge 20.5.1985 n.207, ora per allora.

A latere di tale operazione, e nella considerazione che la mobilità cui il personale in parola è andato incontro, deve essere motivo di incentivazione e riconoscimento di benefici goduti dal personale delle UU.SS.LL. e da quello ancora rimasto alle dipendenze degli ospedali privati convenzionati, vengono estese al personale

./.

- 2 -

le in parola i benefici in ordine al riconoscimento del servizio prestato quale incaricato nei servizi pubblici, in relazione a quanto previsto dal D.M. Sanità 30.1.1982 art.2, e dalle norme in materia di straordinaria riqualificazione degli infermieri generici e psichiatrici.

Inoltre si prevedono ulteriori agevolazioni per la mobilità di detto personale nell'ambito delle unità sanitarie locali alle quali è assegnato (art.2) e per l'ulteriore reclutamento in via provvisoria e definitiva, al fine di coprire, per il potenziamento dei servizi psichiatrici in ambito regionale, le residue disponibilità di organico e nei limiti delle percentuali di riserva previste dallo articolo 5 della l.r. n.33/1985.

Particolari disposizioni sono dettate per l'assunzione di personale inquadrato in posizioni funzionali non superiori, al 4° liv., per i posti di infermiere psichiatrico, ausiliario socio sanitario, agente tecnico, etc., al fine di semplificare le procedure unificando la selezione al livello regionale, e non di UU.SS.LL., e di agevolare l'ulteriore trasferimento di personale degli ospedali psichiatrici alle UU.SS.LL.-

La Commissione Consiliare III^a di Sanità ha approvato il disegno di legge in parola nella seduta del 2/6/1989 con voto unanime, rilevando l'importanza di dare sistemazione definitiva alle oltre 300 unità di personale infermieristico, ausiliario, medico e di assistenza sociale e psicologica trasferito alle UU.SS.LL. dagli ospedali psichiatrici convenzionati: l'approvazione da parte del Consiglio Regionale del disegno di legge, cui la presente relazione si riferisce, sarà certamente motivo di migliore assetto dei servizi psichiatrici, oltre che di giusta soddisfazione per gli operatori interessati, che ancora si trovano in posizione precaria e che meritano il giusto inserimento nei ruoli nominativi regionali.

III COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

DECISIONE N. 20 DEL 29. 6.89

1. La III Commissione ha esaminato nella/e seduta/e del 2.6.89
i seguenti atti assegnati dalla Presidenza del Consiglio regionale
rispettivamente Il 24.3.86 Prot. 214/2145 /1986 Disciplina
inquadramento diretto nei ruoli nominativi regionali personale
servizio psichiatrici utilizzato ai sensi art.64 legge 23.12.78
n.833 e della L.r. 20 giugno 1980 n.72 (atto cons.53/A)

2. Dopo ampia discussione, la III Commissione decide di esprimere parere
FAVOREVOLE ALL'UNANIMITA'
sugli atti di cui al punto 1., nel testo di cui all'allegato che co-
stituisce parte integrante della presente decisione _____

//////////

3. La III Commissione, altresì, esprime le seguenti raccomandazioni:

4. La presente decisione è stata adottata con il seguente voto dei Com-
missari:

FAVOREVOLE: Di Gioia, Bianco, Fazio, Ciannamea, Godelli, Strazzeri,
Tedesco, Armenise .

CONTRARI: _____

ASTENUTI: _____

5. La III Commissione ha designato quale relatore in Aula il Commissario:
Di Gioia Lillino

Inquadramento straordinario

1. Le norme della l. 20 maggio 1985 n.207 si applicano, in quanto compatibili, al personale degli Istituti Psichiatrici convenzionati destinato alla data del 30 giugno 1984, in applicazione dell'art.64 della l. 23 dicembre 1978 n.833 e secondo le modalità degli artt. 1, 8, 9 della l.r. 20 giugno 1980 n.72, ai servizi psichiatrici dipartimentali delle uu. ss.ll.

2. Il personale dipendente dagli Istituti psichiatrici convenzionati di cui al primo comma, ai fini dell'anzianità di servizio nel ruolo e nella posizione funzionale è iscritto nei ruoli nominativi regionali dalla data del 30 giugno 1984, conservando il trattamento economico in godimento.

3. Per il trattamento di quiescenza e di previdenza di detto personale, si applicano le norme degli artt. 74,75,76 del DPR 20-12-79 n.761³ dalla l. 7 febbraio 1979 n.29.

Inquadramento straordinario

1. Le norme della legge 20 maggio 1985 n.207 si applicano, per effetto dell'articolo 5, comma terzo, della legge regionale 22 maggio 1985 n.33, al personale degli istituti psichiatrici convenzionati assegnato ai servizi psichiatrici pubblici ai sensi dell'articolo 8 della L.r. 20 giugno 1980 n.72, alla data del 12 luglio 1985 e in servizio alla data di trasferimento delle funzioni inerenti alla assistenza psichiatrica alle UU.SS.LL.

2. Il personale dipendenteidem
idem
idem
nei ruoli nominativi regionali dalla data del 12 giugno 1985,
idem

3. Il periodo di servizio prestato anteriormente alla data del 12.6.85 del personale di cui al primo comma nei servizi psichiatrici pubblici è valutato, a tutti gli effetti, quale servizio non di ruolo presso le unità sanitarie locali.

ART. 2

Domande assegnazione sede

1. Il personale degli Istituti psichiatrici convenzionati utilizzato presso i servizi psichiatrici pubblici antecedentemente all'entrata in vigore della l.r. 20 giugno 80 n.72 rimane assegnato alle uu.ss.ll. ove presta servizio alla data di trasferimento delle funzioni in materia di tutela della salute mentale alle uu.ss.ll., qualora ^{collocati} con ferma della sede assegnata entro giorni 30 dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Il personale degli Istituti psichiatrici convenzionati destinato presso sedi non richieste, per esigenze di servizio, può chiedere entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge di essere assegnato a dipartimenti di salute mentale ove vi siano posti vacanti in organico, anche in deroga alle percentuali di riserva di cui all'art.5 della legge regionale 22 maggio 1985 n.33.
3. La riserva prevista dall'art.5 della legge regionale 22 maggio 1985 n.33, in caso di un solo posto in organico, si intende per il posto stesso.
4. Ai fini della formulazione delle graduatorie di cui all'art.7 della l.r. 22 maggio 1985 n.33 possono essere prese in considerazione sino alla concorrenza delle percentuali di riserva dei posti in organico previste dall'art.5 della l.r. 22 maggio 1985 n.33, le domande del personale dipendente dagli Istituti convenzionati in servizio continuativo alla data dell'entrata in vigore della l.r. 20 giugno 1980 n.72, subordinatamente a quelle dei dipendenti in servizio alla data prevista dall'art.7 della l.r. 20 giugno 1980 n.72.

ART.2

Domande assegnazione sede

1. Il personale degli istituti psichiatrici convenzionati utilizzato presso i servizi psichiatrici pubblici antecedentemente all'entrata in vigore della L.r.20 giugno 80 n.72 rimane assegnato alle UU.SS.LL. ove prestava servizio alla data di trasferimento delle funzioni in materia di tutela della salute mentale.
2. Il personale degli Istituti psichiatrici convenzionati destinato per esigenze di servizio presso sedi non richieste, può chiedere ...Idem
idem
idem
idem
idem
3. Idem
"
"
4. Le Unità sanitarie locali devono definire entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge i posti riservati ai dipendenti degli ospedali psichiatrici convenzionati nell'ambito delle aliquote previste dall'articolo 5, primo comma, della L.r. 22 maggio 1985 n.33.
5. Sono fatte salve le assegnazioni di personale effettuate in applicazione degli artt. 7-8-9 della L;r. 20 giugno 1980 n.72 e dell'articolo 7 della L.r. 22.maggio 1985 n.33, anche in deroga alle percentuali di riserva di cui all'articolo 5, primo comma, della citata legge regioanle n.33/85.

Continua art. 2

6. I posti riservati al personale degli ospedali psichiatrici convenzionati ai sensi del comma quarto del presente articolo possono essere occupati dalle unità sanitarie locali mediante trasferimento di personale degli stessi Istituti in servizio presso altre unità sanitarie locali, assegnato ai sensi degli artt. 7-8-9 L.r. 20 giugno 1980 n.72 e dell'articolo 7 della L.r. 22 maggio 1985 n.33.
7. Ai fini della utilizzazione delle graduatorie di cui all'art.7 della L.r. 22.5.85 n.33 sono prese in considerazione sino alla concorrenza delle percentuali di riserva dei posti in organico previste dall'art.5 della L.r. 22.5.85 n.33, le assegnazioni del personale dipendente dagli Istituti convenzionati in servizio continuativo alla data dell'entrata in vigore della L.r. 20.6.80 n.72, subordinatamente a quelle dei dipendenti in servizio alla data prevista dall'art.7 della L.r. 20 giugno 1980 numero 72.
8. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Unità sanitarie locali bandiscono i concorsi per la sistemazione in ruolo, nei limiti delle percentuali di riserva di cui all'art.5, primo comma, della L.r. 22 maggio 1985 n.33 e per i posti individuati ai sensi del quarto comma del presente articolo, del personale non inquadrato ai sensi dell'art.1, primo comma della presente legge.

ART. 3

UU.SS.LL. sedi di servizio di tutela della salute mentale.

ART. 3

UU.SS.LL. Sedi di servizio di tutela della salute mentale

Alle unità sanitarie locali indicate nell'art. 7, primo comma, della l.r. 22 maggio 1985 n. 33 è aggiunta la U.S.L. - BA/12.

1. Al personale degli istituti psichiatrici convenzionati assegnato ai servizi psichiatrici pubblici ai sensi degli artt. 7-8-9 della L;r. 20 giugno 1980 n.72 e dell'articolo 7 della l.r. 22 maggio 1985 n.33, si applicano le norme del D.P.R. 20 maggio 1987 n.270.
2. Allo stesso personale con qualifica di infermiere psichiatrico si applicano le norme della L.r.25 maggio 1983 n.7, con lo inquadramento nel posto di infermiere professionale a partire dalla data di trasferimento delle funzioni alle UU.SS.LL. ai sensi dell'articolo 1 della L.r. 22 maggio 1985 n.33, se in possesso del requisito richiesto, o dalla data successiva di conseguimento del diploma di infermiere professionale, con le modalità previste dalla L.r. 27 maggio 1983 n.7.

Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Dichiarazione d'urgenza

1. le assunzioni di personale dipendente dagli ospedali psichiatrici convenzionati per le figure professionali di operatore professionale di 2° categoria e di agente tecnico sono effettuate nel rispetto delle percentuali di riserva stabilite dal primo comma dell'articolo 5 della L.r. 22 maggio 1985 n.33 e con le modalità previste dall'articolo 41 e seguenti del D. P.R. 17 settembre 1987 n.494 integrativo del D.P.R. 20 maggio 1987 n.270.
2. La selezione è effettuata da una commissione unica regionale così costituita:
 - L'Assessore regionale alla Sanità o un funzionario suo delegato;
 - un esperto nella materia dell'attività prevista per la posizione funzionale oggetto della selezione o in materia attinente, designato dall'Assessore Regionale alla Sanità;
 - Un dipendente di ruolo delle UU.SS.LL. di posizione funzionale uguale a quella oggetto della selezione designata dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo 20 maggio 1987 n.270;
 - un dipendente della carriera direttiva amministrativa della regione - Segretario.
3. La selezione deve essere effettuata sulla base delle graduatorie formulate ai sensi degli artt. 7 - 8 della L.r. 20.6.1980 n.72 e dell'articolo 7 della L.r. 22 maggio 1985 n.33.
4. Le prove d'esame e i punteggi sono quelli previsti dall'articolo 45 del D.P.R. 17.9.1987 n.494.
5. La Giunta Regionale approva gli atti della Commissione Giudicatrice e provvede alla nomina ed all'assegnazione alle Unità sanitarie locali degli idonei secondo l'ordine di graduatoria.

104

Continua art. 4

6. Nelle more degli adempimenti previsti dal precedente articolo l'Assessore alla sanità può richiedere all'amministrazione degli ospedali psichiatrici convenzionati il temporaneo utilizzo di personale delle figure professionali indicate nel primo comma, limitatamente al 50% delle percentuali di riserva stabilite dall'art.2 della presente legge e nel rispetto delle graduatorie formulate ai sensi della L.r. n.72 del 20.6.1980 e della L.r. n.33 del 20 maggio 1985.